LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 25-02-2005 REGIONE CALABRIA

Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 3 del 16 febbraio 2005 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6 del 28-02-2005

> IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

- 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n° 31 compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n° 24, la Regione è autorizzata a decorrere dall'anno 2005, a concedere ai Comuni un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni.
- 2. L'importo del contributo è pari al 100% della rata di ammortamento per tutti i Comuni. I relativi mutui sono posti a totale carico della Regione Calabria.
- 3. La concessione dei contributi è subordinata alla definizione di uno specifico programma, denominato "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa", allegato alla presente legge e che individua i Comuni interessati, la tipologia degli interventi e i relativi costi.
- 4. I provvedimenti attuativi del programma sono demandati al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria.